

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 11

Adunanza 13 marzo 2001

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CANTALUPA - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 197 - 54546/2001

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente l'Assessore Tibaldi.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Cantalupa:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 76-33766 del 17/04/1984, al quale è stata apportata una variante approvata con deliberazione G.R. n. 16-27978 del 02/08/1999;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2000, una Variante parziale ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 31/01/2001, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 38/2000 di adozione;

Rilevato che con la Variante in oggetto si modificano alcuni articoli nelle Norme di Attuazione del P.R.G.C., e precisamente:

- l'art. 7, "*Definizione degli indici urbanistici*", viene soppresso e sostituito ;
- l'art. 8, "*Unità e relativi indici*", riferiti alle Unità edilizie, quasi interamente soppresso e sostituito;
- l'art. 10, "*Variazioni di destinazione d'uso degli immobili*", integrato con un nuovo comma, relativo alla specificazione degli interventi ammissibili, e variato con la soppressione di una frase nella quale è specificato il limite massimo (12.000 mc) di volumetria trasformabile ad uso residenziale;
- viene aggiunto un nuovo articolo 10bis, "*Utilizzo capacità insediativa residenziale*", con il quale si ammette il trasferimento di volumetria, con un massimo di 300 mc, anche tra lotti non contigui;
- il quinto comma dell'art. 16, "*Computo dei volumi edificabili (volume edilizio) esclusioni*" viene soppresso e sostituito;
- l'art. 20, "*Bassi fabbricati ed uso deposito ed autorimessa pertinenziali*", viene soppresso e sostituito;
- viene modificato il quarto comma dell'art. 33, "*Aree per insediamenti artigianali*" relativamente alla parte che regola l'accessibilità ai lotti dalla Strada Provinciale n. 194;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 06/03/2001, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare alcune osservazioni, di cui si ritiene di condividere il contenuto;

Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. del Comune di Cantalupa, adottata con deliberazione C.C. n. 38 del 27/12/2000:
 - a) in via preliminare, si fa rilevare che la Variante proposta, che si compone di un unico allegato tecnico "Norme di attuazione" (sul quale sono riportate solo le parti modificate e non le parti proposte in soppressione, ancorchè "vigenti"), non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998. Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poiché modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa. È pertanto necessario che le varianti parziali, anche se relative alle sole Norme di attuazione, oltre ad essere accompagnate da una relazione descrittiva delle finalità e dei contenuti di cui sopra, siano redatte in modo tale che sia possibile raffrontare il testo proposto in sostituzione e/o modificazione con quello "vigente".
Si comunica che nel futuro non verranno più prese in esame delle Varianti parziali prive dei requisiti sopra evidenziati.
 - b) rispetto alle modifiche apportate all'art. 10 delle vigenti Norme di Attuazione (trasmesse, queste ultime, tramite fax), tra le quali è prevista la soppressione del comma che recita: *"La volumetria totale prevista, dalla trasformazione ad uso residenziale di volumi già ad uso agricolo o similare, di cui ai precedenti commi, è valutata complessivamente in 12.000 mc, con un incremento teorico residenziale di 134 abitanti."* (volumetria appartenente ai *"fabbricati preesistenti alla approvazione del programma di fabbricazione (28-07-1971)"*, come precisato dal medesimo articolo), si propone all'Amministrazione di verificarne la legittimità in assenza della dimostrazione che detta volumetria trasformabile è effettivamente pari, o inferiore, al limite sopra specificato. In caso contrario la soppressione di tale limite genera un incremento della capacità insediativa del P.R.G.C. che è ammesso, con la procedura del settimo comma, dell'art. 17, della L.R. n. 56/77, solo a seguito del completo "esaurimento" della capacità prevista dal Piano vigente, ivi compresa l'ultima variante strutturale approvata dalla Regione Piemonte in data 02/08/1999.
 - c) si rileva, infine, che nella deliberazione di adozione non compare la dichiarazione di compatibilità della variante con i Piani sovracomunali, come espressamente richiesto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41.
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
3. di trasmettere al Comune di Cantalupa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso